



PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE
F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE
F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

"NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO"

Relazione

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Greco Orlandino, Cannizzaro Francesco e Sergio Franco, avente ad oggetto: *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo "*

Dopo anni di discussioni e di disegni di legge nel dicembre 2003 si è giunti finalmente all'emanazione della legge n.363 del 24 dicembre 2003 avente ad oggetto "Norme in materie di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 5 gennaio 2004.

Occorre considerare che a partire dagli anni 1990 "il pianeta sci" è stato interessato da notevoli cambiamenti che possono aver alimentato l'impressione che fosse necessario intervenire per disciplinare la materia.

Si pensi alla diffusione della pratica dello snowboard e all'introduzione degli sci carving.

L'evoluzione dei materiali ed il progressivo accorciamento degli sci fa ora in modo che persone che si avvicinano per la prima volta a tale sport si sentano in grado di percorrere subito piste anche molto difficoltose.

A ciò si aggiunga anche la qualità delle piste, sia mediamente più alta che in passato così come la portata degli impianti, tutto ciò fa in modo che il numero degli sciatori contemporaneamente in pista sia più alto che in passato.

Tutti questi fattori hanno contribuito a sostenere che il modo di sciare e le condizioni di contesto sono mutate con un aumento dei rischi collegati.

Per la prima volta in Italia una legge affronta le tematiche relative alla sicurezza sulle piste da sci.

La principale novità della legge n.363 del 2003 consiste non tanto nell'approvazione di norme nel settore ma principalmente nel fatto che per la prima volta sia intervenuto in modo organico il legislatore statale a fronte di precedenti discipline approvate in sede regionale.

Si deve lavorare molto su due aspetti della SICUREZZA:

- sulla sicurezza passiva, cioè seguendo sia dalla fase della progettazione la costruzione di piste da sci di "qualità" e prive di ostacoli atipici,
- sia sulla sicurezza attiva, cioè sulla diffusione della segnaletica, sulla divulgazione delle regole di comportamento dello sciatore.

In questa ottica preventiva, molo fondamentale sono chiamati a svolgere i maestri di sci, che molto spesso rappresentano il primo interfaccia dello sciatore con la pratica dello sci e quindi con le regole di comportamento che lo disciplinano.

Bisogna pertanto investire molto sulla sicurezza passiva intendendo con questo concetto tutto l'insieme delle operazioni che iniziando dalla fase di progettazione di una pista da sci, comprendono la fase di realizzazione, quella dei controlli prima dell'apertura al pubblico e soprattutto tutta la tematica della gestione durante l'esercizio.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Per abbassare quanto più possibile il margine di rischio, altro fattore preponderante sul quale bisogna concentrare le attenzioni, al fine di assicurare sempre maggiore sicurezza agli utenti delle piste da sci, è quello riguardante la neutralizzazione dei pericoli presenti sui tracciati sciistici.

Due sono le categorie di pericoli che comunemente si possono trovare lungo i tracciati sciistici aperti al pubblico turistico:

- Pericoli tipici:

Alberi, massi, rocce o rampe di monte con pendenza ammissibile (non a piombo), altri sciatori fermi o in movimento, nevi "difficili" ma sciabili, velocità, attrezzatura propria e sua regolazione e preparazione.

- Pericoli atipici:

Tutti gli ostacoli anche naturali si trovano all'interno del piano sciabile, quali piante, massi, chiazze d'erba, ecc., nonché gli ostacoli artificiali posti sul piano pista o ad insufficiente distanza di sicurezza dai bordi della stessa, come ad esempio, apparecchiature dell'impianto di innevamento programmato, sostegni di impianti di risalita, opere frangivento, edifici, recinzioni, scarpate di valle con la presenza di evidenti insidie tipo massi, ceppaie, mezzi battipista o motoslitte in movimento. Gran parte dei pericoli possono essere eliminati con l'allestimento a ridosso degli stessi di mirati apprestamenti di sicurezza. Reti di vario tipo - Telo Deviatore - Materassi - Palinature e con adeguata segnaletica

La novità forse più importante introdotta dalla legge 363/03 è la definizione di area sciabile "cioè della zona preparata e mantenuta dalla società di gestione".

Come si sostanzia tale definizione? Con una serie di obblighi da parte del Gestore:

- "Obbligo dei gestori" prevede in capo all'operatore "l'obbligo della manutenzione della pista" che è un obbligo dinamico che non si risolve cioè nell'apprestamento della pista ma che comporta un obbligo/dovere di manutenzione e sorveglianza per tutto l'orario di apertura al pubblico della pista da sci.
- Si prevede inoltre l'obbligo della segnaletica delle situazioni di pericolo e l'obbligo di soccorso e del trasporto degli infortunati dalle piste in luoghi accessibili ai centri di assistenza sanitaria.
- Inoltre i gestori "assicurano" agli utenti la pratica delle attività sportive in sicurezza.
- Si prevede inoltre una Copertura Assicurativa, pertanto i gestori delle piste sciabili diventano civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista. Tale previsione comporterà a carico dei Gestori l'obbligo di assicurarsi ai fini della

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Responsabilità civile per danni derivanti agli utenti od a terzi per fatti derivanti dalla responsabilità dell'Operatore;

Quali potranno essere le conseguenze più significative derivanti dall'introduzione di tali disposizioni?

Fino all'emanazione della legge nazionale nulla era stato disposto in materia che regolasse le situazioni connesse all'attività sciatoria. In passato l'utilizzo della pista da discesa era visto come un'attività autonoma ed avulsa da ogni riferimento ai doveri od alla responsabilità dell'esercente funiviario. Per molti anni la giurisprudenza ha sostenuto il carattere non contrattuale della discesa.

Con la legge quadro la situazione sembra destinata a mutare.

In sostanza utilizzando un linguaggio non tecnico possiamo dire che "quando compro uno skipass non compro solo la risalita ma anche la discesa" e quindi la risalita diventa un mezzo per fruire della discesa.

Si è già detto prima come il maestro di sci sia chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nell'educazione degli utenti della neve e della crescita degli sciatori.

La legge n.363 del 2003, oltre ad introdurre l'obbligo dell'utilizzo del casco, ha codificato una serie di regole di condotta applicabili agli sciatori ed agli altri utenti delle aree sciabili.

Il decalogo descrive quale è il corretto comportamento che lo sciatore deve tenere in pista, tali regole di buona condotta e correttezza sono diventate, insieme agli articoli del nostro codice civile sulla responsabilità extracontrattuale, le norme cui i giudici si sono attenuti e si attengono tuttora nel valutare il comportamento degli sciatori.

Questo insieme di regole di condotta ha quindi costituito un criterio per ricavare, di fronte ad un incidente sugli sci, la presenza o meno di una colpa in capo ad uno dei soggetti coinvolti.

Sono stati inseriti e resi più marcati i seguenti concetti e comportamenti a cui lo sciatore deve rispettare:

- Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica".
- Ogni sciatore deve adeguare la velocità alla propria capacità tecniche.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

"NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO"

- Ogni sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista o un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.
- Obbligo del dispositivo per evitare il distacco dell'attrezzatura: lo sciatore deve utilizzare sci, snowboard o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
- Obbligo di riporre l'attrezzatura: lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.
- Le norme e le informazioni devono essere esposte in maniera ben visibile nelle aree sciabili.

Infine, all'art 22 della legge nazionale 363 del 2003 si prevede che le regioni (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge) sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

Pertanto, in attuazione dell'art. 22 sopra citato, la ratio della presente proposta di legge è quella di adeguamento alla normativa nazionale, rispondendo, dunque, all'esigenza di colmare questa lacuna normativa per la Regione Calabria.

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente legge non produce oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, dal momento che per gli interventi previsti sono utilizzabili risorse statali e comunitarie. Per gli oneri di cui all'art. 23 comma 3 corsi di formazione, sono utilizzabili le risorse comunitarie del POR Calabria FSE –Asse 11/12- della nuova programmazione 2014-2020, mentre per gli interventi previsti dall'art 24 comma 1, messa in sicurezza delle aree interessate, si provvede mediante le assegnazioni statali di cui alla legge 363/2003 art. 7 comma 5. Il seguente quadro di riepilogo illustra gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione e le relative fonti di copertura.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Tab. 1 — Oneri finanziari anno 2018

Articolo	Descrizione oneri finanziari	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
23	Corsi di formazione	C	P	10.000,00 €
24	Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento	I	P	40.000,00 €

Oneri finanziari a regime 2019 - 2020

Articolo	Descrizione oneri finanziari	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Anno 2019	Anno 2020
23	Corsi di formazione	C	P	10.000,00 €	10.000,00 €
24	Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento	C	P	40.000,00 €	40.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati o indeterminabili
- **Per la quantificazione** degli oneri di cui alla presente legge, si è adoperato il calcolo del tetto di spesa, sulla scorta di attività similari organizzate da altre regioni che hanno disciplinato la materia, esplicitando quanto segue: relativamente all'art. 23 comma 3, che disciplina i corsi di formazione e di aggiornamento per la formazione dei soggetti abilitati all'esercizio di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso, si e

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

stimato un costo complessivo di € 10.000,00 annui per le attività di formazione ed aggiornamento. In relazione all'art 24 comma 1, che disciplina i contributi per la sicurezza delle aree sciabili e di adeguamento, si sono assunti quali parametri di comparazione i contributi già concessi sulla scorta di analoghe attività realizzate da altre regioni che hanno disciplinato la materia, stimando un costo complessivo di € 40.000,00 annui 2017 - 2019.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta a Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

In relazione all'art. 23 comma 3, per finanziare gli interventi della legge per quanto compatibili, sono impiegate risorse comunitarie del POR Calabria FSE - Asse 11/12 - della nuova programmazione 2014-2020, mentre per l'art. 24 comma 1, considerata la coerenza con gli interventi di messa in sicurezza delle zone utilizzate, si provvede mediante assegnazioni statali di cui alla legge 363/2003 art. 7 comma 5

Articolo/ Programma/ Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//

Titolo unico
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria con la presente legge, in attuazione del disposto di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), definisce i principi fondamentali in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli sport sulla neve.

Capo I
Aree sciabili attrezzate

Art. 2
(Ambito di applicazione)

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

1. Ai sensi della l. 363/2003, sono definite "aree sciabili attrezzate" tutte le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata "snowboard", la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti, o di uno specifico equipaggiamento.
2. Le aree sciabili attrezzate di cui al comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale su indicazione del Dipartimento Turismo e beni culturali, istruzione e cultura, in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Calabria, indicando, in particolare:
 - a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi, quali la slitta e lo slittino, e per le pratiche sportive, che devono essere segnalate, separate e classificate;
 - b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
3. La Giunta regionale individua, con apposito regolamento attuativo, i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci.
4. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle medesime aree, previo pagamento di indennità ai proprietari dei terreni soggetti a servitù, il tutto nel pieno rispetto della pianificazione urbanistica regionale e locale, della valutazione di impatto acustico di cui alla legge 25 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), permesso di costruire e di acquisizione di eventuale autorizzazione paesaggistica nei casi previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
5. Ai sensi della l. 363/2003, ai gestori, o, in caso di loro inerzia, al Comune interessato, spetta l'obbligo di:
 - a) individuare, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, nelle aree con più di due piste di sci alpino servite da almeno un impianto di risalita, i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico;
 - b) riservare, nelle aree, tra loro collegate, destinate alle pratiche di sci, apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard e agli snowpark. In tali aree riservate gli utenti sono obbligati ad usare tutte le necessarie protezioni quali casco, gomitiere e para schiena e quant'altro necessario per la salvaguardia fisica. Chi fruisce di tale aree deve essere coperto da assicurazione personale per il loro uso, stante l'esclusione di responsabilità del gestore per gli incidenti verificatisi all'interno delle predette aree riservate.
6. I tratti di pista di cui alla lettera a) e le aree riservate di cui alla lettera b) del comma 5, devono essere separate dalle altre piste con adeguate protezioni. Chi utilizza tali aree deve essere munito di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. Sono, altresì, soggetti all'obbligo di utilizzo del casco i partecipanti alle competizioni sportive.
7. L'idoneità tecnica di tali aree è verificata dal responsabile direttore di pista, individuato dal gestore.
8. Stante la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, l'indennità di servitù, nel rispetto dell'autonomia di entrata e di spesa dei Comuni prevista dall'articolo 119 della Costituzione, è ad esclusivo carico dell'amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Capo II
Obblighi e responsabilità dei gestori

Art. 3
*(Obblighi dei gestori
delle aree sciabili attrezzate)*

1. Ai sensi e per gli effetti della l. 363/2003, sono gestori delle aree sciabili attrezzate, i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio.
2. Al fine di assicurare la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, i gestori delle aree sciabili sono obbligati a:
 - a) provvedere alla messa in sicurezza delle piste;
 - b) proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste, utilizzando protezioni adeguate e segnalazioni delle situazioni di pericolo, mediante segnaletica a norma con le vigenti leggi;
 - c) assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, individuando, ove possibile, di concerto con il Comune, Forze di polizia, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Unità di pronto soccorso e soccorso alpino, tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati;
 - d) assicurare il servizio di soccorso, provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale con regolamento attuativo, di concerto con il Servizio di Emergenza sanitaria territoriale 118;
 - e) individuare i soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime nella figura del direttore di pista, assicurando, altresì, che nelle aree sciabili sia svolto un servizio di vigilanza per prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge;
 - f) stipulare apposito contratto di assicurazione per la copertura dei danni da responsabilità civile verso gli utenti ed i terzi, per i fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione alle aree indicate all'articolo 2, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo. La stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista.
3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, i gestori possono stipulare, con soggetti pubblici o privati, apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci; nelle medesime convenzioni può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste, anche per la prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle indicate all'articolo 8.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

4. I gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni, e le Forze di polizia, al termine della stagione sciistica annuale, trasmettono alla Giunta regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi, indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni.

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3 della l. 363/2003, inoltra al Ministero della salute e all'Osservatorio della montagna, i dati trasmessi ai sensi del comma 4.

Art. 4

(Ulteriori obblighi dei gestori per la sicurezza degli utenti)

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione e diffusione delle cautele per la prevenzione degli infortuni, è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili, individuate ai sensi dell'articolo 2, di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, all'apposita segnaletica, alle regole di condotta e alle relative sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di loro violazione. Presso l'accesso principale all'area sciabile attrezzata deve essere collocato un pannello riportante informazioni relative al bollettino meteo, alle condizioni di innevamento delle piste e alle condizioni del manto nevoso in relazione alle caratteristiche delle piste.

2. I gestori provvedono, altresì, ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato o del Comando truppe alpine, nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.

3. I gestori, nelle aree sciabili attrezzate, predispongono apposita segnaletica e, sulla base dei dati di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, provvedono, altresì, ad adeguare la segnaletica alle prescrizioni imposte dalla Regione nelle piste ad elevata frequenza di infortuni.

4. I Comuni e i soggetti di cui all'articolo 20 verificano l'adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla segnaletica.

Art. 5

(Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato contratto di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f).

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f). Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della l. 363/2003, sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.

3. All'atto di vendita del titolo di transito, è fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti l'acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

Art. 6

(Manutenzione delle aree sciabili)

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della l. 363/2003, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:
 - a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
 - b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste e dello stato del fondo nevoso, nonché rimozione e/o chiusura della pista, se questa presenta pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo, ovvero altri pericoli atipici;
 - c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.
2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando le responsabilità previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un direttore di pista, munito di titolo rilasciato dalla Regione, e/o maestro di sci iscritto al Collegio maestri di sci della Calabria, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al Comune e alle Forze di polizia. Al direttore di pista sono demandati i seguenti compiti:
 - a) coordinamento delle operazioni di battitura, preparazione e manutenzione delle aree sciabili;
 - b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;
 - c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;
 - d) gestione rischio valanghe;
 - e) verifica della completezza delle misure di protezione, di sicurezza e della segnaletica;
 - f) apertura giornaliera delle piste, assicurando che i dispositivi di protezione passiva siano efficienti, che le condizioni della pista e la relativa segnaletica siano ottimali e che il materiale tecnico di soccorso sia pronto all'uso, con segnalazione immediata degli eventuali problemi riscontrati al gestore dell'area sciabile attrezzata, a cui consegnare, in ogni caso, una breve relazione sugli accertamenti effettuati;
 - g) chiusura giornaliera delle piste, nonché chiusura totale o parziale delle stesse piste;
 - h) effettuazione di discese di controllo dopo la chiusura degli impianti di risalita per accertare l'inesistenza di utenti in difficoltà sulle piste;
 - i) svolgimento di un servizio di informazione per gli utenti delle aree sciabili attrezzate.
3. In caso di mancata ottemperanza, da parte del gestore delle aree sciabili, degli obblighi di nomina del direttore di pista e di comunicazione previsti al comma 2 e all'articolo 3, comma 2, lettera e), è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.
4. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute, previa indicazione con opportuna segnaletica.
5. La manutenzione straordinaria è a carico dell'amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le stesse superfici adibite alla pratica degli sport invernali.
6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e di quelle di cui al comma 1, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili, ovvero al rilascio della concessione della pista, o, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale, può disporre la revoca dell'autorizzazione delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Capo III

Delle norme di comportamento degli utenti

Art. 7

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo)

1. In conformità all'articolo 8 della l. 363/2003, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni, nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. L'obbligo di indossare un casco protettivo omologato vale per tutti gli sciatori che utilizzano piste da sci riservate agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché per gli sciatori che utilizzano aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche.
3. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni sono definiti dal decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2006 (Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard).

Art. 8

(Velocità e padronanza del comportamento)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l. 363/2003, gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui e non provochi danni.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di partecipanti.
3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità tecnica, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

Art. 9

(Precedenza)

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

1. In conformità all'articolo 10 della l. 363/2003, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
2. Lo sciatore deve dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio, al soccorso e alla manutenzione delle piste e degli impianti che vi possono accedere nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15.

Art. 10
(*Sorpasso*)

1. In conformità all'articolo 11 della l. 363/2003, lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sulla destra e sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 11
(*Incrocio*)

1. In conformità all'articolo 12 della l. 363/2003, negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 12
(*Stazionamento*)

1. Ai sensi dell'articolo 13 della l. 363/2003, al fine di evitare pericoli per gli altri utenti, gli sciatori che sostano devono posizionarsi sui bordi della pista; durante la sosta, devono posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio e pericolo ad altre persone.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati in prossimità dei dossi o in luoghi con scarsa visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. È fatto obbligo a chiunque di segnalare, con mezzi idonei, la presenza di un infortunato.

Art. 13
(*Omissione di soccorso*)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della l. 363/2003, fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, è fatto obbligo a chiunque nella pratica dello sci o di ogni altro sport della neve trovi una persona in difficoltà, di prestare assistenza occorrente, ovvero comunicare immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Art. 14

(Transito e risalita)

1. Ai sensi dell'articolo 15 della l. 363/2003, è vietato percorrere a piedi, salvo i casi di urgente necessità, o con qualsiasi altro mezzo, le piste da sci.
2. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 3, chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.
3. In occasioni di gare, è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi, previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità e devono comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni della presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 15

(Mezzi meccanici)

1. In conformità all'articolo 16 della l. 363/2003, è inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nei casi indicati al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 16

(Sci da discesa e sci di fondo fuori pista)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 363/2003, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista.
2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l'assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell'itinerario scelto e delle condizioni della neve.
3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Art. 17

(Concorso di colpa)

1. In conformità all'articolo 19 della l. 363/2003, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Art. 18

(Dispositivi per evitare l'allontanamento dell'attrezzatura dallo sciatore dopo il distacco)

1. Lo sciatore deve utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 19

(Posizionamento dell'attrezzatura)

1. Lo sciatore deve posizionare fuori dal piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti di sosta, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.

Capo IV

Controllo e sanzioni

Art. 20

(Vigilanza)

1. Il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni contenute nella l. 363/2003 e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, nonché ai Corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell'articolo 21 della l. 363/2003.

Art. 21

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti delle aree sciabili sono stabilite dalla presente legge e in conformità dell'articolo 18, comma 2, della l. 363/2003, sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

50 euro a un massimo di 350 euro, nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18.

2. In attuazione dell'articolo 18 della l. 363/2003, nei casi di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, le sanzioni amministrative sono così determinate:

- a) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5: ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo, in occasione di manifestazioni agonistiche, di individuazione di tratti di pista di cui alla lettera a) e delle apposite aree di cui alla lettera b) ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 250 euro;
- b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c): ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo in materia di attivazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati ivi previsto, è applicata la sanzione amministrativa di 350 euro;
- c) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f): ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di stipulazione di apposito contratto di assicurazione ivi previsto, è applicata la sanzione amministrativa di 1.000 euro;
- d) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4: ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di trasmissione elenco infortuni verificatisi sulle aree sciabili ivi previsto, è applicata la sanzione amministrativa di 200 euro;
- e) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 3: ove il gestore dell'area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta e alle relative sanzioni previste dalla legge, in modo da garantirne un'adeguata visibilità, è applicata la sanzione amministrativa di 5.000 euro;
- f) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), e all'articolo 3, comma 2, lettera b): ove il gestore dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi ivi previsti, salvo che il fatto costituisca reato, è applicata la sanzione amministrativa di 10.000 euro;
- g) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 2, comma 6: ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di utilizzo del casco protettivo omologato ivi previsto, è applicata la sanzione amministrativa di 350 euro;
- h) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8: ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di moderazione della velocità e all'osservanza del comportamento opportuno ivi previsti ed al rispetto della segnaletica, è applicata la sanzione amministrativa di 350 euro;
- i) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10: ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenza e in caso di sorpasso ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 350 euro;
- j) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2 e 3: ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci e nei casi di stazionamento ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 250 euro;
- k) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4: ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto, è applicata la sanzione amministrativa di 100 euro;

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

- l) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13: ove chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve non presti soccorso, ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 1.000 euro;
- m) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14: ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 150 euro;
- n) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2: ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi di segnalazione ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 350 euro;
- o) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3: ove l'utente dell'area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 100 euro;
- p) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2: ove l'utente dell'area sciabile attrezzata, che pratica lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti, è applicata la sanzione amministrativa di 350 euro;
- q) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18: ove l'utente non utilizzi sci-snowboard o attrezzi similari non dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che l'attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, è applicata la sanzione amministrativa di 350 euro;
- r) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della l. 363/2003: ove chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 3, è applicata la sanzione amministrativa di 5.000 euro.
3. I proventi delle sanzioni irrogate dai soggetti di cui all'articolo 20 sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente, tra essi, il Comune capofila.

Art. 22

(Soggetti competenti per il controllo)

1. Fermo restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché i Corpi di polizia locale, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e a irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni avvengono, di norma, su segnalazione dei maestri di sci.

Art. 23

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l. 363/2003, i soggetti competenti al controllo di cui all'articolo 20, in caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, provvedono, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, al ritiro del titolo (skipass) giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo indicato al comma 1, un nuovo titolo e in caso di violazione di tale divieto, è applicata la sanzione amministrativa di 250 euro, oltre al ritiro del nuovo titolo.

3. La Regione, in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Calabria provvede alla organizzazione di corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di appositi attestati. I soggetti abilitati all'esercizio di direttore di pista e di operatore di primo soccorso sono tenuti a frequentare con profitto, ogni triennio, un corso di aggiornamento professionale promosso dall'amministrazione regionale. Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell'abilitazione.

Capo V

Contributi e disposizioni finali

Art. 24

(Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della l. 363/2003, la Regione, mediante apposito provvedimento, può concedere contributi alle amministrazioni comunali o intercomunali, sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali, e ai gestori pubblici e privati per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, e per interventi di promozione della sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative statali e regionali.

2. In ossequio alle finalità di cui all'articolo 1, i Comuni e i soggetti gestori, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze previste al capo II, sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri impianti e le aree sciabili alle disposizioni ivi contenute.

Art. 25

(Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive)

1. In conformità dell'articolo 20 della l. 363/2003, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.

Art. 26

(Norma di richiamo)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la l. 363/2003.

PROPOSTA DI LEGGE N. 159/X DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI G. GRECO, F. CANNIZZARO E F. SERGIO, RECANTE:

“NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO”

Art. 27

(Interventi straordinari)

1. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale in materia ambientale, i Comuni possono autorizzare, con proprio provvedimento, interventi volti a garantire la sicurezza nelle aree sciabili resi necessari da eventi di causa forza maggiore o caso fortuito.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente quelli relativi a:
 - a) attività di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3;
 - b) interventi della sede sciabile dal punto di vista planimetrico o altimetrico, ivi compresi tagli di alberi singoli o gruppi fino ad un massimo di 20 unità;
 - c) manutenzione delle piste delle aree sciabili quali spietramento, inerbimento, opere d'arte relative alla regimentazione delle acque meteoriche, drenaggi di terreno delle aree suddette e contenimento delle scarpate;
 - d) revisione generale e speciale degli impianti a fune come da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone), nonché altri interventi straordinari di rimodernamento o rinnovo tecnologico di impianti di risalita esistenti.

Art. 28

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 comma 3, quantificati in 10.000,00 euro, per ciascun esercizio finanziario 2018-2020, si provvede mediante le risorse del Por Calabria FSE 2014-2020, per quanto compatibili.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 24, comma 1, quantificati in 40.000,00 euro, per ciascun esercizio finanziario 2018-2020, si provvede mediante le assegnazioni statali di cui all'articolo 7, comma 5, della l. 363/2003.
3. Per gli anni successivi, si provvede nei limiti delle risorse statali e comunitarie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 29

*(Dichiarazione d'urgenza
ed entrata in vigore)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria